

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.13 del 23 febbraio 2012

Riunione del 16.2.2012

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Amato Montanari

CAF 6/2011/12 - Appello del sodalizio Azzurra Volley Teramo avverso la delibera della CTA n. 10 affissa in data 2.11.2011 (scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Giada Villani).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite le parti che congiuntamente, all'udienza di discussione, hanno chiesto termine di gg. quaranta per il deposito di note e documenti

PREMESSO CHE

- la CTA., con il provvedimento all'epigrafe, ha accolto il ricorso dell'atleta Giada Villani teso ad ottenere lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Azzurra Volley Teramo. per giusta causa imputabile al sodalizio, rappresentata da
 - a mancato svolgimento dell'attività agonistica e sportiva a far data dall'ottobre 2010 – mancata convocazione - disinteresse societario
 - b conflittualità esistente nella società
 - c motivi logistici e di studio (l'atleta frequenta l'Università di Modena)
- ritenute fondate le argomentazioni sub a. - b. - c., il primo Giudice - nell'esercizio dei poteri equitativi di cui all'art. 35 n. 1 RAT - ha ritenuto di accogliere la domanda di svincolo, essendo risultata provata sia la mancata partecipazione di quest'ultima all'attività agonistica e sportiva (mancata convocazione, anche solo per gli allenamenti, quantomeno dal 21.10.2010) sia l'esistenza di aspri conflitti interni con l'allenatore “*che l'avrebbe addirittura allontanata dal sodalizio*” così come l'opportunità di svolgere altrove la pratica della pallavolo in ragione dei dedotti motivi di studio
- avverso tale decisione ha proposto appello Azzurra Volley (che in primo grado, con lettera raccomandata a.r. del 19.9.2011, si era opposta alla richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa ma non allo scioglimento del vincolo *tout court*, tanto da limitarsi a chiedere la liquidazione in proprio favore di un “*giusto indennizzo*”) deducendo:
 - a) “*Nullità della sentenza – violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata pronuncia su una domanda sostanziale ritualmente proposta in prime cure dall'attuale ricorrente in appello – difetto di motivazione*” per non avere la CTA liquidato alcun indennizzo a favore del sodalizio né motivato l'esclusione dello stesso

- b) *“Erroneità della sentenza – Insussistenza della “Giusta Causa”* la cui esistenza, ad avviso dell’odierna appellante sarebbe stata riconosciuta *“in termini dogmatici”*, ovvero in spregio ai principi statutari e regolamentari vigenti
- l’appello è infondato e non merita accoglimento
 - ed invero, quanto al motivo sub a), è sufficiente rammentare che l’art. 35 n. 4 RAT prevede la liquidazione di *“una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo”* unicamente quando questo sia disposto *“per giusta causa non imputabile all’associato”*. Viceversa, nella fattispecie all’esame, la pronuncia solutoria è stata espressamente resa dalla CTA per ragioni che - compiutamente esposte nella parte motiva - addebitano al sodalizio la responsabilità dello svincolo, restando così escluso - *ipso facto ipso jure* - il riconoscimento di qualsivoglia indennizzo a favore dello stesso, senza onere di motivare ulteriormente sul punto
 - viceversa, quanto al motivo sub b), Azzurra Volley sia dinanzi la CTA sia nel presente grado di giudizio nulla ha opposto in ordine alla mancata convocazione e/o partecipazione dell’atleta all’attività agonistica a far data dall’ottobre 2010, confermando in tal modo il proprio disinteresse ad ottenerne le prestazioni sportive; disinteresse di fronte al quale perde ogni rilevanza la ricerca delle relative ragioni, peraltro mai validamente e/o formalmente contestate in momento antecedente alla notifica del ricorso da parte dell’atleta.

P.Q.M.

Rigetta l’appello e dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 23.02.2012